



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
152	05/09/2025	5017	07

Oggetto:

Ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 124 co.1 e 133 co. 2 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC dipartimento di Caserta con nota n. 34956/2021. Trasgressore: Comune di Vitulazio. Archiviazione nei confronti del responsabile dell'ufficio tecnico, all'epoca dei fatti, del comune di Vitulazio.

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava un sopralluogo prelievo acque reflue presso l'impianto di depurazione del consorzio intercomunale tra i comuni di Vitulazio, Bellona, Pastorano e Camigliano, sito in via fontana pigna – loc. fontana, nel comune di Vitulazio (CE) in data 10/05/2021;
- Che è emerso, per quanto di competenza dello Scrivente:
 - o «Dalle attività svolte risulta che, come dettagliato nel verbale di sopralluogo, e' stata riscontrata la presenza di uno scarico di acque reflue urbane, non autorizzato, proveniente dalla vasca dello sfioratore di piena, ubicata all'esterno del perimetro dell'impianto, nel punto di coordinate geografiche UTM WGS84 33N Est 433446 Nord 4555957, che risultava in bypass parziale al momento del sopralluogo determinando l'immissione di acque reflue non depurate nel ricettore finale (Canale Agnena). Lo sfioratore era attivo in assenza di pioggia nelle 72 ore precedenti ed in assenza di pioggia all'atto del sopralluogo, in violazione dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 2, dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i. In relazione all'illecito sopra riportato, si ritiene che la responsabilità sia da attribuire *OMISSIS* ****OMISSIS**** in qualità di Ingegnere Responsabile Area V del Comune di Vitulazio, munito di incarico di Posizione Organizzativa conferito con Decreto del Sindaco di Vitulazio n. 7 del 05.05.2021; al riguardo si segnala altresì che dal bilancio di previsione comunale risultano in capo alla citata Area i lavori di “ampliamento e completamento sistemi idrici e fognari” e di “manutenzione rete idrica fognaria».
- Pertanto, con la nota 34956, ARPAC contestava al *****OMISSIS*****la violazione dell'art. 124 co. 1 sanzionata all'art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro;
- Che sono pervenute memorie difensive da parte dell'interessato;
- Che tutti gli atti richiamati si intendono, qui, integralmente riportati.

RILEVATO

- Che i verbali e le contestazioni ARPAC in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che, dalle memorie difensive, emerge che il sig. *****OMISSIS*****è stato assunto, a tempo parziale e determinato, alle dipendenze del comune di Vitulazio in data 05/05/2021, come da documento di assunzione allegato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che la L. 689/1981 regola la responsabilità derivante da illeciti amministrativi.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, valutato tutto quanto sopra, non sussistono i presupposti per irrogare la sanzione al sig. *OMISSIS* in quanto assunto soltanto cinque giorni prima del sopralluogo prelievo di ARPAC, tenutosi in data 10/05/2021;
- Che, pur non ravvisando colpevolezza di alcuna persona fisica ritenuta responsabile, non decade la responsabilità della persona giuridica in merito all'illecito. A tal proposito, *“l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di quest'ultimo non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza del trasgressore, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile l'obbligato solidale a norma L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1. (ex multis, Cass. nn. 145/15, 11643/10, 24573/06, 2780/04, 4725/04, 18389/03,*

7909/02, 357/00, 19861988/97, 1979-1982/97, 1969 1977/97, 1960/97, 1402/97, 1114/97, 590-606/97, 558 573/97 e 172/97).” Tribunale di SMCV, causa R.G. 5819/2020

VISTI

- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 434764 del 05/09/2025 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al comune di Vitulazio C.F. 01659360612, il pagamento della somma di **€ 6.000,00 (Seimila/00)**, per la violazione dell'art. 124 co.1 così come sanzionato dall'art 133. co. 2 del D.lgs. 152/2006, come da contestazione in oggetto;
- Di archiviare la nota di contestazione in oggetto elevata nei confronti del sig*****OMISSIS*****
*****.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Comune di Vitulazio – codice tributo 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;

- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario, quantificati nella lettera di trasmissione del presente Decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA